

Se cerchi quelle per il 2024 clicca qui sotto:

[Ex Festività – Festività soppresse 2024](#)

Settore ABI

I permessi retribuiti per ex festività (art. 59 Ccnl Quadri direttivi e Aree professionali – art. 14 Ccnl Dirigenti), **per l'anno 2023, ammontano 3 giorni** (2 per il comune di Roma):

- *domenica 19 marzo 2023* (San Giuseppe)
- *giovedì 18 maggio 2023* (Ascensione)
- *giovedì 8 giugno 2023* (Corpus Domini)
- *giovedì 29 giugno 2023* (Santi Pietro e Paolo)
- *sabato 4 novembre 2023* (Festa dell'Unità nazionale)

Si ha diritto ai permessi giornalieri retribuiti a condizione che le ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria, secondo l'orario settimanale contrattualmente stabilito con l'intero trattamento economico.

Modalità di fruizione delle giornate di permesso retribuito ex festività

- Possono essere fruite, in tutto o in parte, insieme alle ferie, oppure, anche se disgiuntamente dalle ferie, in tre o più giornate consecutive, segnalandone la fruizione al momento della predisposizione del piano ferie;
- Possono essere fruite a giornate singole (in alcune prassi aziendali è possibile anche l'utilizzo a ore), o al massimo in due consecutive, facendone richiesta con congruo preavviso e senza l'obbligo di inserimento nel piano ferie.

Salvo accordi aziendali migliorativi.

NOTA BENE:

- si perde il diritto a fruire del permesso retribuito in caso di congedo parentale o di eventuali giornate di sospensione dell'attività lavorativa (solidarietà) nei giorni di calendario corrispondenti alle ex festività;
- i Quadri Direttivi e i Dirigenti contribuiscono con una giornata di "ex-festività" ad alimentare il FOC – Fondo per l'Occupazione, mentre la categoria delle Aree professionali con il versamento di 7,30 ore di banca ore (art. 34 Ccnl – Verbale di accordo 27 dicembre 2022 "Le Parti si danno inoltre atto che, in attesa di quanto verrà definito tra le stesse, prosegue l'operatività del F.O.C., con le modalità di funzionamento e di finanziamento in essere al 31 dicembre 2022");
- I giorni di permesso derivanti dalle festività soppresse, se non utilizzati entro il periodo utile previsto dagli accordi aziendali (di norma dal 16 gennaio al 14 dicembre) sono retribuiti e liquidati entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, fermo restando l'impegno delle Parti affinché vengano fruiti interamente nell'anno di competenza.

Settore Ania

I permessi retribuiti per le festività abolite (accordo sulle festività abolite – allegato n. 7 Ccnl), **per l'anno 2023, ammontano a 3 giorni**:

- *domenica 19 marzo 2023* (San Giuseppe)
- *giovedì 18 maggio 2023* (Ascensione)
- *giovedì 8 giugno 2023* (Corpus Domini)
- *giovedì 29 giugno 2023* (Santi Pietro e Paolo)
- *sabato 4 novembre 2023* (Festa dell'Unità nazionale)

Art. 2) le festività sopraelencate danno diritto a giornate di permesso retribuito, salvo accordi aziendali migliorativi, a condizione che in tali giornate venga effettivamente prestata la propria attività lavorativa o, anche se assente, abbia percepito la retribuzione spettante.

Sono considerati permessi retribuiti straordinari il venerdì 7 aprile 2023 (Venerdì Santo) e lunedì 14 agosto (vigilia Assunzione M.V.).

Modalità di fruizione delle giornate di permesso retribuito ex festività

- Possono essere fruite, in tutto o in parte, insieme alle ferie, oppure, anche se disgiuntamente dalle ferie, in tre o più giornate consecutive, segnalandone la fruizione al momento della predisposizione del piano ferie;
- Possono essere fruite a giornate singole (in alcune prassi aziendali è possibile anche l'utilizzo a ore), o al massimo in due consecutive, facendone richiesta con congruo preavviso e senza l'obbligo di inserimento nel piano ferie.

Salvo accordi aziendali migliorativi.

NOTA BENE:

Santo Patrono – la ricorrenza del Santo Patrono, è considerata giorno festivo in ciascuna piazza di lavoro. Per la piazza di Roma il giovedì 29 giugno (ss Pietro e Paolo) si aggiunge alle festività soppresse nazionali.

Festività civili cadenti di domenica – in aggiunta alle giornate che spettano a titolo di recupero per le ex festività, viene riconosciuta una giornata di permesso retribuito qualora la ricorrenza delle festività civili (25 aprile, 1 maggio e 2 giugno) cada di domenica. Questo determinerebbe il diritto ad un ulteriore giorno di permesso o al corrispondente compenso economico. Per il 2023 nessuna di queste festività cadrà di domenica.

Giornate semifestive – sono considerati giorni semifestivi mercoledì 2 novembre (commemorazione dei defunti); nel 2023 il 24 dicembre (vigilia di Natale) e il 31 dicembre (ultimo giorno dell'anno) cadono di domenica.

Part Time – nelle giornate semifestive i lavoratori part-time osserveranno l'orario di entrata previsto dal contratto individuale, mentre quello di uscita sarà anticipato calcolando una riduzione di orario proporzionale a quello del personale full-time.

Settore BCC

I permessi per ex festività (art. 53 Ccnl) per il **2023** – giorni di ferie e/o di permesso retribuito – da usufruire nel corso dell'anno solare, anche sommandoli agli ordinari periodi di ferie sono così determinati:

Ai lavoratori delle **aree professionali** sono attribuiti:

- per l'anno di assunzione e fino a 5 anni di anzianità, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52);
- con oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità, giorni 3 di ferie già compresi nei periodi previsti dall'art. 52) e giorni 2 di permesso retribuito;
- con oltre 10 anni di anzianità, giorni 5 di permesso retribuito

Ai lavoratori inquadrati nella **prima area professionale ad orario ridotto** sono attribuiti, per l'anno di assunzione e per ciascuno degli anni successivi, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52).

Ai **Quadri Direttivi** sono attribuiti 5 giorni di permesso retribuito.

NOTA BENE:

- I permessi retribuiti non fruiti, in tutto o in parte, nel corso dell'anno solare, verranno monetizzati sulla base dell'ultima retribuzione percepita nell'anno di competenza.

Settore Riscossione / Esattoriali

I **permessi retribuiti per ex festività** (art. 56 Ccnl), per l'anno **2023**, ammontano a **3 giorni** (2 per il comune di Roma):

- *domenica 19 marzo 2023* (San Giuseppe)
- giovedì 18 maggio 2023 (Ascensione)
- giovedì 8 giugno 2023 (Corpus Domini)
- giovedì 29 giugno 2023 (Santi Pietro e Paolo – festività per la sola piazza di Roma)
- *sabato 4 novembre 2023* (Festa dell'Unità nazionale)

Si ha diritto ai permessi giornalieri retribuiti a condizione che le ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria, secondo l'orario settimanale contrattualmente stabilito e abbia percepito la retribuzione spettante all'intero trattamento economico

Modalità di fruizione delle giornate di permesso retribuito ex festività

- Possono essere fruiti, in tutto o in parte, insieme alle ferie, oppure, anche se disgiuntamente dalle ferie, in tre o più giornate consecutive: la/il lavoratrice/lavoratore deve segnalarne la fruizione al momento della predisposizione del piano ferie;
- Diversamente, è sufficiente che la/il lavoratrice/lavoratore effettui la richiesta con congruo preavviso senza l'obbligo di inserimento nel piano ferie.

NOTA BENE:

- si perde il diritto a fruire del permesso retribuito in caso di congedo parentale o di eventuali giornate di sospensione dell'attività lavorativa (solidarietà) nei giorni di calendario corrispondenti alle ex festività.
- I giorni di permesso devono essere necessariamente utilizzati nell'anno di competenza.

Settore Appalto Assicurativo

Sono considerate **festività**, oltre le domeniche e il Santo Patrono, i seguenti giorni:

- Domenica 1 gennaio (Capodanno)

- Venerdì 6 gennaio (Epifania del Signore)
- Lunedì 10 aprile (Giorno dell'Angelo)
- Martedì 25 aprile (Anniversario della Liberazione)
- Lunedì 1 maggio (Festa del Lavoro)
- Venerdì 2 giugno (Festa della Repubblica)
- Martedì 15 agosto (Assunzione di M.V.)
- Mercoledì 16 agosto (Giorno successivo all'Assunzione M.V. Ognissanti)
- Mercoledì 1 novembre (Ognissanti)
- Venerdì 8 dicembre (Immacolata Concezione)
- Lunedì 25 dicembre (Natale)
- Martedì 26 dicembre (S.Stefano)

Le festività elencate che cadono di domenica sono da retribuire in maniera aggiuntiva; quelle cadenti di sabato non danno luogo a retribuzione mensile aggiuntiva, né a ulteriori giornate di ferie sostitutive, fatte salve le condizioni di miglior favore.

Le festività soppresse per l'anno 2023 sono:

- Giovedì 18 maggio (Ascensione del Signore)
- Giovedì 8 giugno (Corpus Domini)
- Giovedì 29 giugno (Santi Pietro e Paolo – festività per la sola piazza di Roma)

Per ognuna delle tre giornate, il lavoratore avrà diritto a un giorno di permesso frazionabile a ore, o al pagamento dello stesso, su libera scelta.

Nel caso di pagamento si divide la retribuzione annuale per 250 per ciascuna giornata.

La festività soppressa del **19 marzo 2023** (San Giuseppe) cade di domenica.

La festività soppressa del **4 novembre 2023** cade di sabato.

Sono considerati **semifestivi** i seguenti giorni:

- Venerdì 7 aprile (Venerdì Santo)
- Lunedì 14 agosto (Vigilia Assunzione di M.V.)
- Giovedì 2 novembre (Commemorazione dei defunti)

Le giornate semifestive del 24 dicembre (vigilia di Natale) e del 31 dicembre (ultimo giorno dell'anno) 2023 cadono di domenica.

Le/i lavoratrici/lavoratori che svolgono la loro attività a tempo pieno devono prestare la metà delle ore giornaliere previste, con termine massimo della giornata di lavoro alle ore 12:00.

In sostituzione della festività del Santo Patrono della città sono considerati giorni festivi i seguenti:

- per il comune di Venezia il 21 novembre;
- per il comune di Roma il 29 giugno;
- per il comune di Prato l'8 settembre.

Per la sola piazza di Roma il giorno 29 giugno, Santi Pietro e Paolo, resta festivo in quanto Santi patroni della città.

